



**Università
San Raffaele**
Roma

Regolamento di Organizzazione e Gestione dei Tirocini Curricolari, Formativi e di Orientamento

Versione 02/07.25

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2025



Art. 1

Fonti, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e dal relativo Regolamento attuativo emanato con Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” nonché dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, disciplina l’organizzazione e la gestione dei tirocini curriculari, formativi e di orientamento, promossi dall’Università Telematica San Raffaele Roma (di seguito, Università), nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, dell’articolo 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, dell’articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, e del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno.
3. Ai sensi del presente regolamento è definito:
 - Tirocinio curricolare: l’esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, ad un Dottorato di Ricerca, ad un Master, ad un Corso di Perfezionamento o di Specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:
 - Obbligatorio: se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
 - Facoltativo: se svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.
 - Tirocinio extracurricolare: l’esperienza formativa e di orientamento, organizzata e attivata per coloro che hanno conseguito un titolo di studio, finalizzata ad agevolare, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, le scelte professionali e l’occupabilità nel percorso di transizione tra università e lavoro. Il Tirocinio extracurricolare può essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Art. 2

Attivazione e durata dei tirocini

1. A supporto degli utenti è attivo il “Servizio Tirocini” che offre servizi d’informazione e assicura gli adempimenti amministrativi necessari per l’attivazione dei tirocini medesimi.
2. L’interessato presenta la richiesta di attivazione del tirocinio al Servizio Tirocini sottoponendo la propria candidatura alle aziende/enti convenzionati con l’Università oppure proponendo un’idonea struttura disponibile a convenzionarsi con l’Università. Nel caso di proposta presso una struttura da convenzionare, l’interessato dovrà allegare alla domanda di tirocinio una



- presentazione aziendale, redatta in forma libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante (titolare o suo delegato).
3. La durata minima del tirocinio è calcolata sulla base del numero di Crediti Formativi Universitari (di seguito, Cfu) che gli sono attribuiti dal piano degli studi del percorso formativo nel quale è inserito.
 4. Ad ogni Cfu corrispondono 25 ore di attività di tirocinio.
 5. La durata massima del tirocinio curricolare è di 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le persone con disabilità.
 6. La durata massima del tirocinio extracurricolare è di 6 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le persone con disabilità.
 7. È prevista la possibilità di attivare più tirocini curricolari nel corso del proprio percorso di studi, purché ciascun tirocinio venga avviato e concluso singolarmente e, sommando i singoli periodi di tirocinio, la durata complessiva non superi i limiti massimi di cui al comma 5 del presente articolo. L'attivazione simultanea di più tirocini non è ammessa.
 8. Nel caso in cui il tirocinante non riesca a terminare le attività di tirocinio nel periodo originariamente definito, è prevista la possibilità di chiedere una proroga, debitamente motivata e documentata. La richiesta di proroga, da parte del tirocinante e dell'azienda, deve pervenire, al Servizio Tirocini dell'Ateneo, 15 giorni prima della data di scadenza originariamente prevista.
 9. Il periodo di tirocinio, proroga compresa, non può in ogni caso superare il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
 10. Per poter accedere alla seduta di laurea prescelta, il tirocinio curricolare dovrà essere concluso entro le scadenze previste per la relativa sessione.

Art. 3

Convenzione di tirocinio e Progetto formativo

1. I tirocini sono attivati all'interno di specifiche convenzioni stipulate tra l'Università la struttura ospitante. La stipula delle convenzioni avviene previa accurata analisi della coerenza tra gli obiettivi del tirocinio e le caratteristiche di Aziende, Enti o Istituzioni.
2. La convenzione di tirocinio definisce gli obblighi in capo all'Università in qualità di soggetto promotore nonché quelli in capo alla struttura ospitante e al tirocinante.
3. La convenzione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Università, o da un Suo delegato, e dal legale rappresentante della struttura ospitante.
4. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento. Il documento, redatto di concerto tra l'Università, la struttura ospitante e il tirocinante, contiene, unitamente agli obiettivi formativi e alle modalità di svolgimento:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del Tutor designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del Tutor designato dal soggetto ospitante;
 - la sede di svolgimento del tirocinio (stabilimenti, sedi, reparti, uffici);
 - il periodo di svolgimento e durata del tirocinio;
 - i tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulate dal soggetto promotore.



5. Gli obiettivi formativi previsti nel progetto devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del Corso al quale afferisce. I tirocinanti non possono svolgere attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del progetto stesso.

Art. 4

Soggetto promotore

1. L'Università, in qualità di soggetto promotore, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la durata del tirocinio.
2. L'Università effettua le comunicazioni obbligatorie previste per Legge.
3. Il Coordinatore del Corso di Studio, il Responsabile didattico del Corso di Perfezionamento o del Master, designa un Tutor, individuandolo fra i docenti o ricercatori dell'Università.
4. Il Tutor dell'Università è il responsabile didattico/organizzativo e ha il compito di approvare il progetto formativo e di monitorare l'intera attività di tirocinio. Al termine del tirocinio, il Tutor dovrà validare l'attività svolta, verificando il conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto formativo.

Art. 5

Struttura ospitante

1. La struttura ospitante deve possedere i requisiti d'idoneità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Ogni azienda, o ente, può ospitare un numero di tirocinanti, nei limiti di seguito indicati:
 - azienda, o ente, con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - azienda, o ente, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - azienda, o ente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
3. La Struttura ospitante deve:
 - designare il tutor che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio avviato e inviarla al Servizio Tirocini dell'Università al momento della conclusione dell'attività;
 - realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
 - in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) e all'Università;
 - tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare al Servizio Tirocini dell'Università al termine del tirocinio;
 - informare il tirocinante sulle misure di sicurezza previste in azienda secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro, mezzi e strumenti di protezione individuale e/o collettiva ove richiesti dal



- tipo di attività; non dovrà pertanto esporre il tirocinante a situazioni pericolose e non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e la sicurezza di altri;
- segnalare, all’atto della sottoscrizione del progetto formativo, eventuali facilitazioni economiche.
4. È prevista la possibilità per la struttura ospitante di accogliere tirocinanti anche qualora lo studente abbia già in essere un rapporto di collaborazione lavorativa con essa, purché le attività di tirocinio si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, siano chiaramente distinte dalle mansioni lavorative ordinarie e riguardino un ambito operativo differente. La presente norma si applica esclusivamente ai tirocini curriculari.

Art. 6

Tirocinante

1. Il tirocinante deve:
 - svolgere le attività di tirocinio previste nel progetto formativo e di orientamento, nei tempi e con le modalità previste nel relativo progetto, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, e ad ogni altra attività o caratteristica dell’azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Qualora il tirocinante interrompa la frequenza del tirocinio prima del completamento dello stesso deve darne immediata comunicazione al Servizio Tirocini dell’Università.

Art. 7

Conclusione attività di tirocinio

1. Al termine delle attività di tirocinio, il tirocinante deve consegnare, al Servizio Tirocini ed al Tutor dell’Università, l’elenco delle attività svolte utilizzando appositi moduli ricevuti al momento dell’avvio del tirocinio. A questa dichiarazione, il tirocinante deve aggiungere la Relazione finale delle attività di tirocinio, redatta secondo le indicazioni del Tutor dell’Università.
2. Il Tutor dell’Università, sulla base della documentazione prodotta, procede alla valutazione delle attività di tirocinio svolte, attribuendo un voto o l’idoneità, secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Studio.

Art. 8

Tirocini curriculari svolti all’interno dell’Università

1. L’Università consente lo svolgimento dei tirocini curriculari presso le proprie strutture, autopromossi o promossi da altri soggetti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. I tirocini autopromossi e svolti presso strutture didattiche o scientifiche dell’Università sono regolati da apposito atto del coordinatore del Corso di Studio.



Art. 9

Riconoscimento di attività professionalizzanti

1. Le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, possono essere riconosciute come parzialmente o totalmente sostitutive dell'attività di tirocinio.
2. Il riconoscimento è effettuato nel rispetto della normativa vigente in merito al numero di Cfu massimi riconoscibili.

Art. 10

Trattamento dei dati personali e disposizioni finali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato in osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Gli aspetti didattici del tirocinio sono disciplinati in appositi Regolamenti adottati per ogni Corso di Studi dagli organi competenti.